

STATUTO

DEA12 S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA VIA
BELLUNO 19

Numero REA: SA - 504652

Codice fiscale: 06196270653

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) alla Raccolta n. 1670

----- STATUTO della società -----

----- "DEA12 S.R.L. IMPRESA SOCIALE" -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA -----

----- ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE -----

1.1 - La società si denomina: -----

----- "DEA12 S.R.L. IMPRESA SOCIALE". -----

----- ARTICOLO 2) SEDE -----

2.1 - La sede della società è in Battipaglia. -----

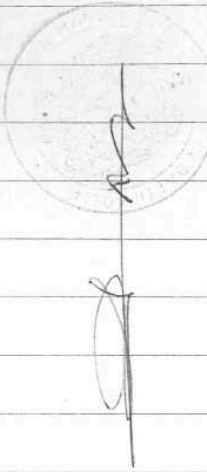
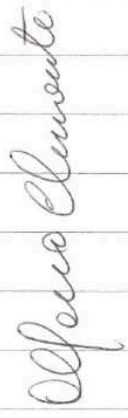
2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la
sede legale nell'ambito dello stesso Comune. -----

----- ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE -----

3.1 - La società ha per oggetto: -----

a) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione
e di attività didattiche, finanziate e/o cofinanziate da
enti, a pagamento o non; l'individuazione, promozione ed
erogazione di servizi formativi, attività ed eventi
divulgativi, informativi e propedeutici alla crescita
professionale e personale dell'individuo nonché finalizzati
all'alternanza scuola - lavoro; -----

b) la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla
base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico
e da quello produttivo, anche in collaborazione con soggetti
coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della

	Unione Europea; -----	
	c) l'istruzione e formazione superiore e in ambito universitario; -----	
	d) l'attività di formazione e di aggiornamento in favore dei funzionari e dei dipendenti pubblici; -----	
	e) la partecipazione ad iniziative e progetti per i quali sono previsti finanziamenti regionali, nazionali e comunitari nel campo della formazione e dell'istruzione; ----	
	f) la progettazione ed erogazione di corsi, seminari e laboratori per gli operatori della formazione professionale; -	
	g) lo svolgimento di ogni altra attività formativa affine e contigua a quelle su elencate. -----	
	Il tutto previa effettuazione delle comunicazioni di legge e previo rilascio delle necessarie concessioni e autorizzazioni amministrative, previa iscrizione negli appositi Albi, nel rispetto della normativa di legge nazionale e regionale vigente in materia e con espressa esclusione per la società dello svolgimento di attività intellettuali riservate a professionisti o soggetti iscritti in appositi Albi o Registri e comunque di tutte le attività per legge riservate e non consentite nella forma della presente società, e, in ogni caso, di qualsivoglia attività che la legge subordina a particolari requisiti di cui la società sia sprovvista e con esclusione delle attività rientranti nell'intermediazione quale definita dal D.Lgs. n.	

276/2003 e s.m.i.. -----	
----- ARTICOLO 4) DURATA -----	
4.1 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2070. -----	
4.2 - La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge. -----	
----- TITOLO II -----	
----- CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO -----	
----- E QUOTE DI PARTECIPAZIONE -----	
----- ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE -----	
5.1 - Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila). -----	
5.2 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. -----	
5.3 - Qualora risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, in previsione dell'assemblea ex art. 2482 bis, comma 2, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione indicata, salva la sua presentazione in assemblea. -----	
----- ARTICOLO 6) AUMENTO DI CAPITALE -----	
6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro, in natura, di crediti - anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, sia mediante passaggio di riserve a capitale. -----	
6.2 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la	

prestazione di una polizza di assicurazione, o di una fideiussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

6.3 - La società potrà aumentare a titolo gratuito il capitale sociale nel rispetto delle norme del codice civile e dell'art. 3, comma terzo, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. -----

----- ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

7.1 - Qualora si ravvisi la necessità di ricorrere a finanziamenti, non obbligatori, da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario. -----

7.2 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

----- ARTICOLO 8) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO -----

8.1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme di legge in materia, ivi incluso l'art. 77 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. -----

8.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dell'Organo

Amministrativo. -----

- ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER -

----- ATTO TRA VIVI -----

9.1 - Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi ai propri parenti in linea retta ed al proprio coniuge. -----

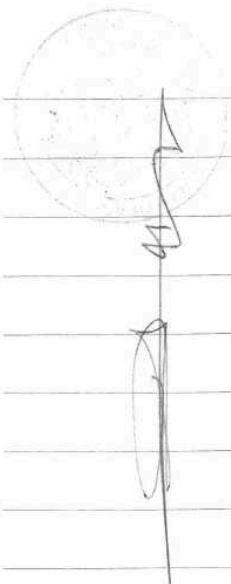
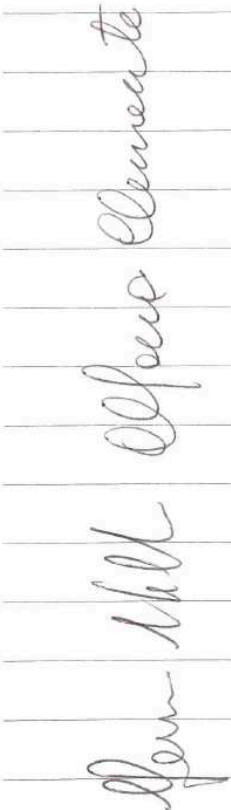
9.2 - I soci possono cedere, in tutto o in parte, la propria quota ad altri soci o a terzi, salvo quanto precisato al precedente art. 9.1, soltanto previa offerta in prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, il tutto nel rispetto del principio di non discriminazione. -----

9.3 - Il diritto di prelazione è così regolato: -----

a) l'offerta deve essere comunicata con lettera raccomandata A/R o PEC all'Organo Amministrativo e deve contenere l'indicazione della quota posta in vendita, il nominativo dell'acquirente, e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento; -

b) l'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera, ne dà comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata A/R o PEC; -----

c) il diritto di prelazione, in proporzione alla quota già posseduta, deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta e comunicato mediante lettera raccomandata A/R o PEC all'Organo Amministrativo; i soci

	accettanti dovranno esprimere contemporaneamente la loro
	eventuale disponibilità ad acquisire altre porzioni di quota
	che dovessero risultare inoptate; -----
	d) qualora il diritto di prelazione non sia esercitato in
	tutto od in parte nel termine anzidetto, il socio si riterrà
	rinunciatario a tutti gli effetti, e la quota inoptata dovrà
	essere offerta nuovamente agli altri soci che ne hanno
	espresso la disponibilità, mediante lettera raccomandata A/R
	o PEC che l'Organo Amministrativo dovrà inviare nei
	successivi 15 (quindici) giorni, secondo la nuova
proporzione, ed il diritto come sub c), dovrà essere	
esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi al	
ricevimento di tale raccomandata. -----	
	9.4 - Decorso quest'ultimo termine la quota residua
	eventualmente inoptata potrà essere ceduta liberamente entro
	e non oltre i successivi 90 (novanta) giorni. -----
	9.5 - In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non
	venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o
	porzione posta in vendita, l'alienante avrà diritto di
	cederla per intero nei termini ed alle condizioni indicate
	nella comunicazione di cui al precedente art. 9.3 sub a). ----
	9.6 - Il prezzo della quota é determinato in base al valore
	reale della partecipazione nella società che, in caso di
disaccordo tra il socio alienante ed il socio che intende	
esercitare il diritto di prelazione, sarà stabilito	

dall'arbitro nominato ai sensi del successivo art. 29. -----

9.7 - Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti idonei a far divenire socio della società. -----

9.8 - In caso di violazione della procedura di prelazione, il socio pretermesso ha il diritto di riscattare la partecipazione oggetto della cessione, salvo il risarcimento del danno. -----

9.9 - Salvo quanto precisato all'articolo 9.1, la partecipazione sociale non è comunque cedibile a terzi senza il consenso dell'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di onorabilità del cessionario, ossia la mancanza di condanne penali con sentenza passata in giudicato. -----

9.10 - Il socio che intenda cedere la propria partecipazione sociale, anche in parte, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o PEC, indicando la persona del cessionario, come previsto nell'art. 9. -----

9.11 - Qualora nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio stesso potrà trasferire la partecipazione sociale alla persona indicata nella comunicazione, salvo sempre il diritto di prelazione come sopra disciplinato. -----

9.12 - In caso di mancato gradimento l'Organo Amministrativo dovrà indicare i motivi ed un soggetto acquirente in sostituzione di quello proposto entro i successivi 90 (novanta) giorni, in mancanza del quale il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione sociale al terzo così come proposto, salvo sempre il diritto di prelazione come sopra disciplinato. -----

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER
----- CAUSA DI MORTE -----

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.. -----

----- ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO -----

11.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c.. -----

11.2 - Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento

dell'operazione. -----

11.3 - Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c.. -----

11.4 - Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge. -----

11.5 - Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente. -----

----- ARTICOLO 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO -----

12.1 - Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.: -----

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale; -----

- in caso di inadempimento, o impossibilità di adempimento, del conferimento di opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio; -----

- qualora perda il requisito di onorabilità di cui all'art.

25 -----

Il tutto in ogni caso nel rispetto del principio di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n.
155/2006. -----

12.2 - L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei
soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi del
successivo art. 14. -----

12.3 - Ai fini della costituzione dell'assemblea e del
calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto
della partecipazione del socio della cui esclusione si
tratta. -----

12.4 - La deliberazione di esclusione deve essere
notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio
escluso. -----

12.5 - L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni
dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che,
entro tale termine, il socio escluso non proponga
opposizione dinanzi al tribunale competente. -----

12.6 - Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso
della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi
dell'art. 2473 comma 4 c.c.. -----

12.7 - Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017, il
socio escluso ha facoltà di chiedere che dei provvedimenti
di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci o
un altro organo eletto dalla medesima. -----

----- TITOLO III -----

	----- DECISIONI DEI SOCI -----	
	----- ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI -----	
	13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. -----	
	13.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio; -----	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo; -----	
	c) la nomina, nei casi previsti, dell'organo di controllo; --	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----	
	13.3 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----	
	13.4 - Le decisioni dei soci possono essere adottate: -----	
	a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi del successivo art. 14; -----	
	b) mediante consultazione scritta, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. a); -----	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. b). -----	

13.5 - Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, oppure al compimento di operazioni che determinano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. -----

13.6 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

----- ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI -----

14.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società - purchè in Italia - mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. -----

14.2 - Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. -----

14.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento. -----

14.4 - Laddove gli amministratori e/o i componenti dell'Organo di Controllo non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta diretta al presidente dell'assemblea, e da questi esibita in adunanza, e conservata agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. ----

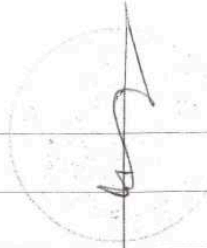
14.5 - Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. -----

14.6 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

----- ARTICOLO 15) PRESIDENTE -----

15.1 - La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta: -----

- all'Amministratore Unico; -----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età, o al solo Consigliere presente; -----

	- all'Amministratore più anziano di età o a quello presente
	in caso di due amministratori. -----
	15.2 - In caso di assenza o di impedimento dei soggetti
	sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio. -----
	15.3 - Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei componenti dell'Organo di Controllo non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. -----
	15.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, dal notaio. -----
	15.5 - Nel caso in cui l'assemblea riunita non è stata ritualmente convocata e gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo (o il revisore), se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli stessi sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione. -----
	----- ARTICOLO 16) QUORUM -----

16.1 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale nelle delibere di ordinaria amministrazione, e almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale nelle delibere di straordinaria amministrazione. -----

----- ARTICOLO 17) CONSULTAZIONE SCRITTA E -----

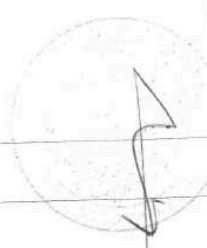
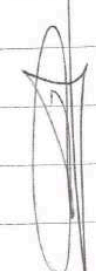
----- CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -----

17.1 - Salvo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto, come previsto al precedente art. 13. -----

17.2 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte: -----

a) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

A tal fine l'Organo Amministrativo deve inviare ai soci, agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo comunicazione scritta, a mezzo lettera

	raccomandata A/R o PEC contenente l'oggetto della decisione	
	e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di	
	cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8	
	(otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si	
	intende adottata qualora entro il termine di cui sopra	
	consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale secondo quanto previsto	
	dall'articolo 16. -----	
	Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del	
	socio è valutata come voto negativo. -----	
	La decisione non potrà essere assunta se entro detto termine	
	di otto giorni i soci e gli Amministratori abbiano richiesto	
	la adozione di una delibera assembleare ai sensi del	
	precedente art. 13.6; -----	
	b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i	
	soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa. -----	
	17.3 - La documentazione da cui risulta il consenso dei soci	
	deve essere conservata tra gli atti della società. -----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI -----	
	----- ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE -----	
	18.1 - La società è amministrata alternativamente da: -----	
	- un Amministratore Unico; -----	
		

- due amministratori a firma congiunta o disgiunta; -----

- un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove
membri; -----

a scelta dei soci al momento della nomina. -----

18.2 - Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per
la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai
soci, e durano in carica per il periodo di volta in volta
stabilito, salvo revoca o dimissioni. -----

18.3 - Gli amministratori non sono soggetti ad alcun divieto
con riferimento a quanto indicato all'art. 2390 c.c.. -----

--- ARTICOLO 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ---

----- AMMINISTRAZIONE -----

19.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è
così regolato: -----

----- A) Presidenza -----

19.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il
Presidente, se questi non è nominato dai soci. -----

----- B) Riunioni -----

19.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove
purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il
Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o
quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un
componente dell'Organo di Controllo. -----

19.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure

non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età. -----

19.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma o con telefax, inviati almeno tre giorni prima. -----

19.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominato. -----

19.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

19.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

----- C) Deliberazioni -----

19.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

19.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

19.11 - Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. -----

19.12 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci nel precedente art. 17. -----

----- D) Delega di poteri -----

19.13 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega: ----

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri; -----

- ad uno o più Amministratori Delegati. -----

19.14 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. -----

19.15 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili. -----

----- E) Verbalizzazioni -----

19.16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato anche tra estranei al Consiglio. -----

----- F) Cessazione dei Consiglieri -----

	19.17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a	
	manicare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per	
	intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri	
	e, quindi, l'intero Consiglio. -----	
	----- ARTICOLO 20) POTERI -----	
	20.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano	
	riservati dalla legge espressamente ai soci - per il	
	raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali. -----	
	20.2 - L'Organo Amministrativo potrà, quindi, acquistare	
	aziende commerciali nonché beni mobili ed immobili per lo	
	svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli;	
	effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza;	
	rinunziare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e	
	finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito,	
	Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il	
	credito, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni	
	di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti, sia	
	presso l'Agenzia del Territorio, che presso la competente	
	Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione	
	presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e	
	presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, ed in	
	particolare presso Banche, con prelevamenti - anche allo	
	scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per	

tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità;

nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites;

nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia. -----

Con precisazione che l'elenco che precede è solo

esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si

è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti

nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che

da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre

difetto o imprecisione di poteri. -----

20.3 - L'Amministratore Unico può conferire procure speciali

per singoli atti o categorie di atti. -----

----- ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

21.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai

terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o ai

due amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e

nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati. -----

----- ARTICOLO 22) COMPENSO -----

22.1 - Il compenso all'Organo Amministrativo, oltre al

rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio

ufficio, è determinato all'atto della nomina, o dai soci. ----

L'importo complessivo dei compensi per la remunerazione di

tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di

particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto

previsto dall'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e
successive modifiche ed integrazioni. -----

I soci possono altresì attribuire agli amministratori
un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge. -

----- ARTICOLO 23) DIRETTORE GENERALE -----

23.1 - L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore
Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla
società, con i requisiti di cui all'art. 25 del presente
statuto, determinandone i poteri, anche di rappresentanza,
ed il compenso nei limiti di legge di cui all'articolo 22). -

----- ARTICOLO 24) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----

24.1 - Fatte salve le disposizioni più restrittive relative
alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita,
i soci devono nominare uno o più sindaci aventi i requisiti
di cui all'art. 2397, comma secondo, e 2399 c.c., e ne
determinano i relativi compensi. -----

24.2 - I soci possono nominare per la revisione legale dei
conti, in alternativa al Sindaco, un revisore. -----

24.3 - Al Sindaco ed al Revisore sono attribuiti tutti i
poteri e le funzioni previste dalla legge. -----

24.4 - Il Sindaco ed il Revisore restano in carica per tre
esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. -----

24.5 - In alternativa al Sindaco Unico, i soci possono

24 di 31

26.1 - I lavoratori della società, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività della stessa saranno coinvolti secondo le forme e le modalità determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'assemblea dei soci, nel rispetto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 112/2017. -----

26.2 - Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 112/2017, è previsto che: -----

a) la partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite i loro rappresentanti, all'assemblea dei soci è assicurata allorquando l'Organo amministrativo lo ritenga utile e/o necessario per il miglior perseguimento delle finalità sociali; -----

b) la nomina di almeno un componente dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo è riservata ai lavoratori laddove l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà. -----

----- TITOLO VI -----

----- BILANCIO E DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -----

----- ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI -----

27.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

27.2 - Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni o, quando

	particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo	
	stesso, e nei limiti della legge. -----	
	27.3 - La redazione del bilancio deve avvenire nel rispetto	
	delle norme del codice civile e dell'art. 13 del D.lgs. 3	
	luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. -	
	----- ARTICOLO 28) DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -----	
	28.1 - La società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto	
	gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria ⁽¹⁾ attività di formazione	
	professionale e orientamento, finanziate FSE e/o	
	cofinanziate con risorse pubbliche nelle medesime attività	
	corsuali) o ad incremento del patrimonio ⁽²⁾ -----	
	28.2 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori o	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. -----	
	28.3 - Sono fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 3,	
	comma terzo, e 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. -----	
	----- TITOLO VII -----	
	----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	
	----- ARTICOLO 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	

	29.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -	
	29.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno	
	o più liquidatori. -----	
	29.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente	
	all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare	
	l'assemblea dei soci perchè deliberi sulle modalità della	
	liquidazione. -----	
	29.4 - In caso di scioglimento volontario dell'ente o di	
	perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il	
	patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente	
	versato ai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti	
	ed operanti da almeno tre anni o agli eventuali fondi di cui	
	all'art. 16, comma 1, secondo le determinazioni	
	dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 di detto decreto	
	legislativo e successive modifiche ed integrazioni. -----	
	----- ARTICOLO 30) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE -----	
	30.1 - La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea. -----	
	30.2 - In caso di revoca dello stato di liquidazione, al	
	socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto	
	di recesso con gli effetti di cui al precedente art. 11. ----	

	----- TITOLO VIII -----	
	----- TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE -----	
	----- CESSIONE D'AZIENDA -----	
	----- ARTICOLO 31) TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE -----	
	31.1 - La trasformazione, la fusione e la scissione della	
	società, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, devono	
	essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo	
	di lucro di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo, i	
	vincoli di destinazione del patrimonio, il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte dei soggetti	
	risultanti dagli atti posti in essere. -----	
	----- ARTICOLO 32) CESSIONE D'AZIENDA -----	
	32.1 - La cessione d'azienda o di ramo di essa, ai sensi	
	dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, deve essere realizzata in	
	modo da preservare il perseguimento delle finalità di	
	interesse generale di cui all'art. 2 del citato decreto	
	legislativo da parte del cessionario, previa relazione	
	giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui	
	circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore	
	effettivo del patrimonio, in modo da preservare il	
	perseguimento delle attività e delle finalità da parte del	
	cessionario. -----	
	----- TITOLO IX -----	
	----- DISPOSIZIONI FINALI -----	
	----- ARTICOLO 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----	

	33.1 - Le parti convengono, nei limiti di legge, che tutte	
	le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al	
	presente contratto saranno risolte in via definitiva da un	
	arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte	
	più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la	
	società ha sede. -----	
	33.2 - L'arbitro formerà la propria determinazione entro 90	
	(novanta) giorni secondo diritto in via rituale, osservando	
	nel procedimento le norme inderogabili del codice di	
	procedura civile italiano. -----	
	33.3 - Sede dell'arbitrato sarà nel comune ove ha sede la	
	società. -----	
	-- ARTICOLO 34) DOMICILIO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI --	
	34.1 - Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci	
	verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno	
	come da pubblicizzato presso il competente Registro Imprese. -	
	34.2 - Presso il Registro Imprese devono essere indicati il	
	domicilio di ciascun socio. -----	
	34.3 - Ogni successiva modificazione delle indicazioni	
	costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà	
	essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo	
	Amministrativo che provvederà alla relativa pubblicità	
	presso il Competente Registro Imprese. -----	
	34.4 - Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo	
	amministrativo, resta a carico di ogni singolo socio la	

responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni
di cui sopra. -----

----- ARTICOLO 35) RINVIO -----

35.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel
presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali in materia. -----

Intende: (1) si aggiunge "e ed incremento del patrimonio", e in particolare
all' "n"; (2) si cancellano le uniche parole di "s" a "partecipazione". Sono due
possibili con un'unica parola cancellata.

Ben-Hell
Officio Clemente

31 di 31